|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **15/ARS** | **DEL** | **11/02/2016** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: approvazione schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM per tirocinio curriculare.** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

 VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

* di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
* che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

 **Il Direttore dell’ARS**

 ***Dott. Enrico Bordoni***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Normativa di riferimento:**

Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 recante: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

D.M. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

Legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 concernente: “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Conferenza Stato Regioni e delle Provincie Autonome, Intesa n. 1 del 24 gennaio 2013: “Linee guida in materia di tirocini”;

DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto: “L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008”;

DGR n. 1143 del 6 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture della Giunta regionale. Revoca delle deliberazioni n. 75 del 30 gennaio 2006 e n. 1228 del 30 ottobre 2006”.

**Motivazioni**

Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto, quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto nel percorso degli studi. Le attività di tirocinio si svolgono all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate. Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro, ma un’esperienza formativa.

La DGR n. 1143/2014 all’art. 3 dell’allegato A che disciplina i tirocini formativi e di orientamento curriculari prevede, quali soggetti promotori, istituzioni formative come le Università.

I tirocini formativi devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il [soggetto che ospiterà il tirocinante](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/ospitanti/soggetti-ospitanti) (un datore di lavoro pubblico o privato) e il [soggetto promotore](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/soggetti-promotori) (ad esempio una università), garante della regolarità e della qualità del percorso.

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Il Progetto formativo predisposto dalla struttura ospitante con la collaborazione del soggetto promotore, dovrà essere coerente con il curriculum o il piano di studi dell’aspirante tirocinante.

La struttura ospitante deve affiancare al tirocinante la figura di un “tutor aziendale”

La durata dei tirocini in parola è stabilita a seconda dei vari ordinamenti didattici.

All’art. 8 dell’allegato A alla DGR n. 1143/2014 relativo all’indennità, si stabilisce che “per questo tipo di tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione”.

L’Università degli Studi di Camerino – UNICAM, con nota trasmessa l’8 gennaio 2016 ed acquisita al protocollo dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 139 dell’8/01/2016, ha chiesto di consentire lo svolgimento di stage/tirocini formativi presso la stessa Agenzia Regionale Sanitaria di suoi studenti, che con nota prot. n. 527/ARA/ARS/P del 20/01/2016, ha comunicato il proprio interesse all’attivazione di tali percorsi. Pertanto, l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM ha inviato uno schema tipo di convenzione quadro da sottoscrivere al fine di poter avviare gli stage e/o tirocini curriculari in parola.

Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” del D.P.R. n. 642/1972” saranno assolti dall’Università degli Studi di Camerino – UNICAM.

Per quanto sopra esposto,

**SI PROPONE:**

* di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
* che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

**Il Responsabile del Procedimento**

***(Dott. Stefano Sagratella)***

- ALLEGATI -

* Schema di convenzione per tirocinio di formazione e di orientamento curriculare.

 ALLEGATO A

**CONVENZIONE di TIROCINIO**

di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

- l’**Università degli Studi di Camerino - UNICAM**, con sede a **Camerino**, **Piazza Cavour, 19/F**, **cod.** **fisc. 81001910439**, d’ora in poi denominata “soggetto promotore” rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **Delegato del Rettore per “Rapporti con le imprese: Stage e Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori**”nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

- **Agenzia Regionale Sanitaria - ARS**, con sede a **Ancona, Via Gentile Da Fabriano, 5,** Prov. ANCONA, CAP 60125, codice fiscale/P.I. 01486510421, tel. 071/8064121, e-mail agenzia.sanitaria@regione.marche.it, denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sig./dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSO

* che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi l’Università, come previsto all’art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Agenzia Regionale Sanitaria “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, su proposta dell’Università degli Studi di Camerino.
2. L’Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con l’Agenzia Regionale Sanitaria il relativo progetto formativo.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’Agenzia Regionale Sanitaria in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• i nominativi del tutore e del dirigente della struttura ospitante dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nell’ente;

• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il dirigente della struttura ospitante il tirocinante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante, in base a quando stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è “soggetto obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

ART. 5

In attuazione dell’art. 10 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, il Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nella qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del “soggetto ospitante” , ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, garantisce al Delegato del Rettore dell’Università di Camerino che il “soggetto ospitante” si assume tutti gli obblighi connessi con l’applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove opereranno i tirocinanti.

ART. 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno e potrà essere rinnovata previo accordo scritto fra le parti.

ART. 7

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

 ART. 8

I risultati dell’attività del tirocinante durante il periodo del tirocinio rimangono di proprietà dell’Agenzia Regionale Sanitaria, fermo restante la paternità dell’opera e il diritto di pubblicazione.

ART. 9

Al termine dell’attività, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 10

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l’Agenzia Regionale Sanitaria alcun onere finanziario.
2. La presente convenzione, soggetta all’imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 del DPR 642 del 26/10/72, viene redatta in duplice originale e sarà registrata solo in caso d’uso.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Università degli Studi di Camerino - UNICAM AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il Delegato del Rettore per **“**Rapporti con le imprese: Il Direttore
Stage e Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori”

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".**